

Comunicazione del 4 maggio 2011 – Modifiche alla regolamentazione prudenziale ⁽¹⁾

Proroga del floor dei requisiti patrimoniali per l'anno 2011

Con comunicazione del 21 settembre 2009 ⁽²⁾ è stato richiesto alle banche e ai gruppi bancari che calcolano i requisiti patrimoniali con le "metodologie avanzate" (IRB per il rischio di credito o AMA per il rischio operativo) di disporre, nel 2010, di una dotazione patrimoniale minima (*floor*) a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo non inferiore all'80% del requisito patrimoniale calcolato in base alle "metodologie standardizzate".

Nel frattempo è entrata in vigore la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 ("CRD III"), la quale dispone che il *floor* deve essere applicato sino al 31 dicembre 2011 ⁽³⁾. Gli intermediari autorizzati, a fini prudenziali, all'uso delle "metodologie avanzate" sono di regola tenuti ad utilizzare come base di riferimento le metodologie standardizzate in vigore a fine 2006 (dette "Basilea I"); le autorità nazionali possono tuttavia consentire agli intermediari autorizzati all'uso delle "metodologie avanzate" dopo il 31 dicembre 2009 di adottare come base di riferimento le metodologie standardizzate "Basilea II", in vigore dal 2007.

In relazione a ciò, si comunica che la disciplina dettata nel Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, paragrafo 6 della Circolare n. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* si applica anche nel 2011, con un *floor* regolamentare dell'80%.

Ai nuovi intermediari che ottenessero l'autorizzazione all'utilizzo a fini prudenziali dei metodi IRB o AMA nel corso del 2011, la base di riferimento da utilizzare sarà comunicata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

LGD per le esposizioni garantite da determinati immobili residenziali

La Circolare n. 263 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2010, la LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali che non beneficiano di garanzie di amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10% ⁽⁴⁾. A seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/76/CE ⁽⁵⁾, detto termine è posticipato al 31 dicembre 2012.

* * *

Le disposizioni della presente comunicazione si applicano a partire dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 marzo 2011 e saranno recepite nella regolamentazione prudenziale alla prima occasione utile.

(1) La presente comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 TUB e società di intermediazione mobiliare.

(2) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 9, settembre 2009, pag. II.1-II.3.

(3) Art. 1, par. 16, che ha inserito i nuovi paragrafi 5 *bis*-5 *sexies* nell'art. 152 della direttiva 2006/48/CE.

(4) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 3.2.

(5) Cfr. art. 1, par. 17, che ha sostituito l'art. 154, par. 5 della direttiva 2006/48/CE.